IN CONCLUSIONE, richiamando le osservazioni preliminari svolte in premessa e i parametri selettivi ivi indicati, questo Collegio osserva quanto segue:

- nell'arco di tempo degli anni **2009-2015** risultano commesse dal proposto **numerose condotte antigiuridiche**, con una certa periodicità e con picchi in occasione di peculiari circostanze socio-economiche o mediatiche nonché, come per tutti gli altri proposti, con una sistematica **intensificazione nel 2012-2014** nella seriale attività di opposizione agli sfratti svolta in favore di beneficiari accuratamente selezionati secondo un loro ordine di preferenza (di solito stranieri con famiglie a carico), fatti tra i quali una parte non trascurabile è rilevante anche per la materia prevenzionale;
- va detto che la massima parte dei reati commessi, invero, sono **contravvenzioni**, alcune anche rientranti nei parametri legislativi del codice penale, o del TULPS o di altre leggi speciali, che li classificano come reati contro l'ordine e la tranquillità pubblica, mentre una parte minoritaria riguarda **delitti che impingono in primo luogo sulla tranquillità pubblica e in misura meno estesa e meno grave sull'ordine pubblico**, essendo invece del tutto **residuale e scarsamente offensiva nel concreto la parte di delitti idonei ad impingere sulla sicurezza**, intesa nel senso di tutela della incolumità di una o più persone (es. per omicidi, stragi, pestaggi con lesioni, attentati, etc.), pericolo fortunatamente nullo per i proposti in esame, e nel senso dell'integrità dei beni e delle infrastrutture pubbliche e private (es. per devastazioni e saccheggio, danneggiamenti, incendi, attentati eco terroristici, sabotaggi di strutture industriali o produttive, etc.), pericolo piuttosto modesto e circoscritto (peraltro non comune a tutti i proposti) in relazione alla notoria questione dell'opposizione al TAV, nonché di fatti di minima portata dannosa contro CIE, alcune sedi partitiche, imprenditoriali ed associative (si ricorda che la maggior parte degli antagonisti in esame hanno ad es. mirato a creare scompiglio presso PD, CRI, RAI, ENI, ITALFERR, uffici UNEP, bagni del Palagiustizia, Agenzia di Viaggi e Lavanderia più volte nominate in atti, TorinoCronacaQui, Mistral-Air e Poste Italiane, il Cambio, alcuni istituti detentivi, agenzie di lavoro interinale, etc.) o presidi di polizia;
- ed in particolare, per il proposto in esame, evitando di ripetere quanto già sopra riportato (in particolare con riferimento ai paragrafi il cui titolo è evidenziato) vanno sottolineati come esempi più significativi di compatibilità con i parametri stabiliti i fatti di cui ai paragrafi:

  4.1-4.2 (episodi che evidenziano in capo al proposto un ruolo di coprotagonista nell'ambito di rumorose proteste presso il CIE);

211

4.6 (episodio che evidenzia in capo al proposto un ruolo di coprotagonista di condotte di accerchiamento e minacce contro le ff.oo. connesse agli incidenti pregressi intervenuti presso l'area della TAV);

4.9 (episodio che evidenzia in capo al proposto un ruolo di partecipante alle strategie di opposizione al cantiere TAV ed al traffico di scorie nucleari con adesione a condotte di disturbo dell'indicato tratto ferroviario e con sequestro di una fionda);

4.29 (episodio di banale imbrattamento che, tuttavia, indica solidarietà nei confronti degli attivisti della stessa area socio-politica arrestati per gli attentati incendiari contro il cantiere TAV);

4.10 (episodio che evidenzia in capo al proposto un ruolo di coprotagonista nella condotta di depredazione della mensa universitaria ivi indicata);

4.19 e ss. e 7.4 e ss. (episodi che evidenziano in capo al proposto un ruolo di partecipe attivo nelle scientifiche ed organizzate iniziative di opposizione agli sfratti, ricordandosi in particolare le condotte di ingombro fisico degli ambienti da sgomberare, di sassaiole e imbrattamenti contro presidi di polizia, anche coadiuvando altri compagni nel porre in mezzo alla strada cassoni dell'immondizia per ostacolare il transito, adesione alle pressioni eseguite mediante speakeraggio, volantinaggio ed irruzioni, nonché accerchiamento ed intimidazione contro gli ufficiali giudiziari, etc.);

- l'Autorità Proponente – va riconosciuto – si è scrupolosamente attenuta all'insegnamento della Corte d'Appello già più volte citato, curando di riportare ed aggiornare anche in corso di procedimento le evoluzioni processuali dei numerosissimi procedimenti segnalati come cnr e poi riportati nelle tabelle sopra citate – cui ci si richiama - per ciascun proposto ed è stato pertanto possibile apprezzare che a carico del proposto in esame vi sono state anche alcune significative pronunce sfavorevoli dei giudici competenti (es. cfr. i punti 3, 4, 5, 9, 17 della tabella relativa agli sviluppi, relativi a condanne da qualche centinaio di euro di multa a mesi 7 di reclusione, e si considerino altresì i non irrilevanti cumuli di pena futura potenzialmente eseguibile) che hanno corroborato la tesi di base contenuta nella proposta di prevenzione in ordine alla necessità di non sottovalutare la portata anche penalmente illecita delle forme di protesta promosse e realizzate dal prevenuto e dai suoi più ricorrenti condivisori di tali iniziative (ed invero, nella massa di segnalazioni citate in proposta, il proposto appare agire sovente proprio con gli altri proposti in esame, o comunque con altri attivisti della medesima area socio-politica, di cui alcuni appaiono presenze costanti, talora o a loro volta pregiudicati o segnalati per incidenti legati alla medesima militanza anarchica di tipo molesto o per essere sottoposti

a misure di prevenzione, es. le più volte nominate [redacted] e [redacted] valga per tutti l'esempio dei § 4.25, 7.3, 7.5.4, 4.32, 7.5.3);

- Si rammenta che per il proposto in esame non risulta notificato **AVVISO ORALE** (non più necessariamente propedeutico *ex lege* all'applicazione di mm.pp.), ma che ha già sofferto **misure cautelari** (art. 283 c.p.p. nel 2013 e o.c.c. nel 2014 e nel 2015), che hanno sortito insufficiente effetto monitorio e deterrente, perché in seguito egli ha continuato imperterrito ad esercitare la propria attività di militanza con i segnalati eccessi anziché riorganizzarla secondo i metodi più democratici ampiamente offerti dall'attuale ordinamento giuridico;
- ma il fulcro della reale esigenza di specialprevenzione riguarda per tutti i proposti **l'effetto combinato e strategicamente studiato di tali forme di protesta**, che implicano la quasi inevitabile commissione di **delitti conseguenti ai blocchi stradali e ferroviari, all'opposizione sistematica agli sfratti contro stranieri dimoranti nel quartiere di Barriera di Milano ed alle irruzioni presso uffici pubblici, privati o aperti al pubblico**, tutti fenomeni accomunati da un **metodo**, dapprima istintivo e poco più che improvvisato, e poi **sempre più articolato e teorizzato**, tanto da fornire oggetto di dibattito all'interno dello stesso universo anarchico, come evidenziato anche dall'articolo citato in tutte le proposte di prevenzione qui esaminate (rif. alla rivista anarchica "*Invece*" p.4 e 7 e ss.) dal titolo ***UN OBIETTIVO MINIMO DESIDERABILE*** e già messo in evidenza nella richiesta della Procura di Torino di misure cautelari coercitive del 25.01.2014 e successive integrazioni, e **poi ripreso nell'ordinanza nr. 23928/12 del 20.5.2014 Tribunale Torino- Sez. Gip , eseguita il 3 giugno 2014**, con l'invito a valutare tutti gli episodi in un contesto unitario e non parcellizzato.

Si leggeva, invero, nell'articolo citato: ***"OBIETTIVO MINIMO DESIDERABILE** è creare uno spazio, una fetta di città dove la densità di organizzazione degli esclusi sia abbastanza robusta da rendere possibile una autodifesa efficace e ad ampio raggio, dove occupare le case, fermare le retate ed espropriare i supermercati siano risposte all'ordine del giorno alla molteplicità di problemi che si presentano all'orizzonte degli sfruttati ...mi sembra un obiettivo minimo desiderabile". (...)* ***Opporsi agli ufficiali giudiziari e ai padroni**, intessere contatti per organizzare picchetti e cercare un raccordo tra i solidali dei diversi sfratti, **ci ha portato spontaneamente a un tipo**, seppure abbozzato, di **associazione informale** e non permanente con altri sfruttati. Solo di riflesso e nel corso del fare sono emerse le analogie con le proposte teoriche a cui accennavamo, come dato pratico su cui dovremo approfondire l'analisi. E nella rete di rapporti dinamici e conoscenze all'interno del quartiere, nei legami quotidiani e negli incontri costruiti frequentando le stesse strade, che un tessuto di*

213

*solidarietà si è reso possibile e ha alimentato l'evolversi della lotta stessa. (...) Perciò siamo partiti dal piccolo: **organizzare i picchetti per attendere l'ufficiale giudiziario e strappargli una proroga dello sfratto esecutivo**, coinvolgere parenti e vicini di casa, far circolare la solidarietà tra chi si ritrova sotto sfratto invitando a una partecipazione ben distribuita nei vari picchetti. Tutto questo novero di buone intenzioni è comunque riuscito in parte, e in determinati casi, a concretarsi portando a una **rete piuttosto vasta di contatti intorno alla questione della casa**. Questa rete, formata da solidali e da sfrattati, comincia a ritrovarsi periodicamente con scadenza mensile per discutere sul da farsi, sulle prossime iniziative anche nei dettagli più tecnici della preparazione, sull'eventualità di resistere all'intervento della polizia. Molto faticosamente e in modo tutt'altro che lineare questa serie di incombenze smette di essere demandata alle riunioni e discussioni tra compagni, quindi si forma un momento decisionale che è propriamente interno alla lotta. (...) Crediamo **un ruolo** che essenzialmente si può definire **di stimolo**, cioè **dare impulso a un metodo e a delle pratiche che ne radicalizzino la forza d'urto escludendo il più possibile i rischi di recupero**, le tendenze alla mediazione e le involuzioni parasindacali. Senza troppe remore riguardo ai termini, si tratta di **attivare lo sviluppo insurrezionale delle lotte specifiche**. (...)".*

Orbene, dalla lettura di tale articolo si coglie una **potenzialità estensiva e dirompente del metodo di lotta** portato avanti da tutti i proposti odierni (irrilevante che l'articolo sia stato o meno scritto da uno o più di loro, i quali sono di certo gli ispiratori avendo promosso in concreto il metodo di lotta ivi analizzato) e, restando sul piano dell'obiettivo concretamente realizzato da essi, è innegabile che **sono stati ottenuti rinvii di sfratti imprevisti dall'ordinamento e che le norme esecutive civili poste a tutela della proprietà privata** (comunque strutturate in modo da mediare anche rispetto agli interessi del conduttore sotto sfratto) **e la relativa efficacia sono state piegate ed in larga parte inficiate mediante tali strategie di sorpresa, ostacolo, pressione e minaccia** implicita (accerchiamenti e presidi in numero consistente) o esplicita (cfr. le plurime frasi sopra riportate tra virgolette) verso ufficiali giudiziari, conferenzieri, poliziotti e persino partiti politici, tutti stigmatizzati come complici degli sfratti: **ciò, e non solo il caos pubblico che ne deriva in conseguenza dei disagi e delle reazioni di automobilisti e viaggiatori sui mezzi pubblici bloccati in strada, proprietari di immobili frustrati nelle aspettative e negozianti contigui che accolgono nei rispettivi locali rifugiati o che temono di subire danno dagli scontri tra antagonisti e polizia, è la sostanza della lesione e messa in pericolo dell'ordine pubblico per i proposti in esame**, ovvero la diffusione di un senso di impotenza dei cittadini nella possibilità di tutelare i

214 4

propri diritti esistenziali o economici rivolgendosi allo Stato, con il rischio accessorio che la conseguente esasperazione li porti a controbilanciare le pressioni degli antagonisti con la forza e prepotenza propria o altrui, magari rivolgendosi a mandatari senza scrupoli che agiscano anch'essi in spregio ai limiti della liceità.

Al di là del fascino sociologico e politico di una simile metodologia di lotta per modificare una società che fin dalla seconda guerra mondiale subisce trame di nuove oligarchie apparentemente democratiche e di *lobbies*, logge e mafie che condizionano o tentano di condizionare le dinamiche della vita pubblica, tuttavia va con forza affermato che siffatte *spinte di rinnovazione politica fai da te* che sin pongono al di fuori delle logiche costituzionali e che impegnano le forze dell'ordine in snervanti trattative ed interventi per mantenere l'equilibrio tra dialogo e repressione, distogliendole da altri servizi sul territorio contro la criminalità e delegittimando la Pubblica Amministrazione, si prestano a fornire precedenti, stimoli ed alibi anche per altri gruppi portatori di ben meno nobili fini (è nelle brecce della presenza statale e della trasparenza democratica che si annidano i poteri mafiosi, per esempio). Quindi, anche qualora l'universo antagonista agisse in piena buona fede, negativo deve giudicarsi su piano oggettivo quell'effetto esemplare e psicagogico che da tale metodo deriva sulle fasce deboli ed influenzabili della popolazione, tanto da poter essere strumentalizzato e perfezionato da gruppi estremisti o da altre forme di pressione sociale ispirate da moventi di lucro o di potere.

D'altro lato, tuttavia, va convenuto con la difesa che le modalità, anche quando minacciose, non sono mai state tali da compromettere seriamente anche la sicurezza individuale o pubblica, avendo il gruppo di proposti oggi in esame scelto di non usare armi o strumenti di offesa diretta contro le persone o contro i beni (es. nessuno dei proposti odierni – pur dimostratisi simpatizzanti – sono stati indagati per concorso nell'attentato incendiario al cantiere TAV), e di *alzare le mani* (al di là degli accerchiamenti e spintoni o dei rovesciamenti di banchi di propaganda politica) solo in casi estremi e per lo più verso le ff.oo. (talora oggetto di accerchiamenti, spinte, calci ed al massimo sassaiole) ed in contesti circoscritti, non suscettibili nella maggior parte dei casi di ledere una più ampia fetta di collettività.

Ma è pur vero che il metodo di lotta teorizzato e sopra ricordato potrebbe dare problemi più seri ed estesi di sicurezza qualora riuscisse realmente a convincere stranieri e derelitti di avere l'appoggio stabile sufficiente per iniziare la loro piccola rivoluzione contro i cittadini, le istituzioni e le associazioni che gli antagonisti dipingono come nemici in modo acriticamente totalizzante e con una facile e snobistica generalizzazione senza eccezioni (ad esempio dimenticando che nelle giornate lavorative dei singoli Sostituti Procuratori da essi tanto avversati, oltre ai procedimenti

215 4

contro gli odierni proposti, si alternano vorticosamente anche numerosissimi procedimenti per reati che vedono come persone offese le medesime categorie sociali che essi vorrebbero avere l'esclusiva di difendere dagli altrui soprusi).

- Si ritiene pertanto che il temperamento del prevenuto, la fermezza della linea operativa seguita, il livello elevato di istruzione e la connessa consapevolezza degli effetti sanzionatori che uno Stato di Diritto fa inevitabilmente conseguire alle sue scelte antisociali, i reati commessi o contestati nell'ambito di tale contesto operativo sopra riepilogati e severamente selezionati, sono elementi che inducono ad **inquadrare il proposto nei parametri normativi di cui all'art. 1 co.1 lett.C) D.Lgs.159/2011, ovvero nella sottospecie delle persone pericolose per la pubblica tranquillità e sicurezza** (soprattutto in relazione alle componenti della tranquillità e dell'ordine sociale); e si ritiene, inoltre, che la pericolosità del proposto sia emersa non solo in base al suo attivismo diretto più volte dimostrato, ma anche alla potenzialità concreta di suscitare forme di seguito, solidarietà ed emulazione nei terzi già simpatizzanti della medesima area di protesta sociale;
- le produzioni difensive non evidenziano pregressi e pendenze lavorative che possano concorrere in un giudizio complessivo più favorevole sul proposto;
- e si ritiene, infine, che **la pericolosità evidenziata è attuale**, come dimostrato dalla costanza e periodicità dei numerosi fatti commessi o contestati, anche in epoca recente (cfr.es. cfr. i numerosi episodi del 2014, ivi compresi quelli che sono stati riportati solo con riferimento alla data di cnr perché non rispondenti ai parametri selettivi), e con REITERAZIONE anche dopo l'applicazione dell'ultima O.C.C. sopra cit. sofferta dal 3/6/2014 (vedi rif. in scheda di aggiornamento all'ultima vicenda cautelare del 2015, confermata sia in sede di riesame con ordinanza sopra cit. in nota, sia da ultimo in Cassazione, con sent. 2209/2015), ma che si debba applicare la richiesta misura di prevenzione in misura temporale minima perché trattasi di condotte scaturite da una militanza relativamente recente rispetto agli altri proposti già esaminati, animate non da un progetto eversivo, bensì dalla contestazione settoriale – sia pur secondo modalità eccessive e non di rado illecite - di alcune politiche e legislazioni contingenti e tradottesi per lo più in contravvenzioni ed in un numero contenuto di delitti sanzionati con sentenze (impugnate o definitive), peraltro connesse a persone, strutture di aggregazione e gruppi pienamente conosciuti, costantemente tenuti sotto controllo ed agevolmente monitorabili dagli organi preposti al controllo, tenuto anche conto dell'incensuratezza perdurante;
- **in sintesi,** questo Collegio ritiene quindi che **vada applicata la proposta nella misura di anni 1, con le prescrizioni di cui al dispositivo, necessarie per contenere il carisma e l'iniziativa del proposto e finalizzate soprattutto ad evitare il riproporsi di**

216

manifestazioni e riunioni in pubblico preliminari ad altre iniziative di lotta sociale illecita, non apparendo necessario – in assenza di elementi indicativi di specifiche esigenze preventive di settore - imporre anche ulteriori peculiari restrizioni alle comunicazioni soprattutto telematiche o al porto di apparecchiature che consentano dialoghi criptati a distanza;

- per converso, si ritiene che la richiesta relativa all'obbligo di soggiorno non vada accolta in quanto non funzionale – nel caso di specie - ad una migliore prevenzione perché il proposto ha agito – salvi casi affatto sporadici o isolati e risalenti nel tempo - in un ambito territoriale ristretto e normalmente coincidente proprio con il rispettivo Comune di residenza e dimora;
- cauzione equa e proporzionata all'effetto dissuasivo auspicato ed al tenore di vita presumibile o documentato del proposto appare in misura di euro 200,00.

***

217